

# DRITTO E GIURISPRUDENZA

IN MATERIA CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

ASSOCIAZIONE

PER NAPOLI

Un anno . . . . . L. 20,00  
Sei mesi . . . . . > 11,00

UFFICIO E AMMINISTRAZIONE

Via Tribunali, 276

ASSOCIAZIONE

PER LE PROVINCIE

Un anno . . . . . L. 22,40  
Sei mesi . . . . . > 12,00

## CONDIZIONI

Questo giornale si pubblica ogni otto giorni. Le associazioni sono obbligatorie per un anno e devono pagarsi anticipatamente—si contraggono anche col ritenere tre numeri consecutivi—e' intendono riconfermate se non siano disdette un mese prima della scadenza.

L'ufficio è aperto tutti i giorni, meno le domeniche; dalle 9 a. m. alle 5 p. m.—Scorso un mese dalla pubblicazione di ciascun numero, non si accettano domande di fogli che non si fossero ricevuti.

I vaglia saranno intestati all'Editore sig. **FEDERICO CORRADO** e diretti esclusivamente all' Ufficio.

Un foglio isolato nel corso dell'anno costa cent. 50—dopo l'anno, una lira, ed oltre, una lira di più.

Non si restituiscono manoscritti.

Coloro che faranno invio di esemplare di una nuova pubblicazione giuridica, la vedranno annunciata.

Chi ne manderà due ne vedrà pubblicato un cenno bibliografico.

L'associazione importa elezione di domicilio presso l'ufficio anzidetto.

## Si riportano le deliberazioni del Consiglio di Disciplina dei Procuratori

### SOMMARIO

1. Discorso inaugurale—Corte di cassazione di Napoli—4 gennaio 1897—*Giovanni Masucci* Sostituto Procurator Generale.

GIURISPRUDENZA CIVILE—Corte di cassazione di Napoli.

2. Eccezioni—Ammissibilità delle domande non dedotte in prima istanza—Possibilità di dedursi in grado di appello.

3. Imposta fondiaria—Convenuto—Impugnazione della legittimità di essa—Giudice ordinario—Impossibilità di accogliere la domanda degli attori—Autorità finanziaria ed amministrativa—Sua dichiarazione precedente—Fabbricato se soggetto all' imposta.

4. Mobili—Venditore—Prezzo non pagato—Consegna al compratore non fatta—Dritto di opposizione agli atti esecutivi—Dritto a reclamarli come proprii.

5. Fondo enfiteutico—Donazione della nuda proprietà fatta dal domino utile—Usucapione decennale per giusto titolo e buona fede—Impossibilità di eceperirla.

GIURISPRUDENZA PENALE—Corte di cassazione di Roma—(Sez. unite).

6. Atti di libidine violenti—Età minore di anni dodici—Aggravante—Abuso di autorità, di fiducia, di relazioni domestiche.

7. Amnistia 24 ottobre 1896—Concorso di reati.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA.

8. Consiglio di Stato (Sez. dell'Interno)—Udienza 7 ottobre 1896—Comune di Burgio.

Dazio consumo—Disposizioni comunali—Riscossione dei dazii.

9. Recensione—Giuseppe Berni—Nuovo Codice dell'esattore e Nuovo Codice daziario.

Publicazioni.

1.

### DISCORSO INAUGURALE PRONUNZIATO DAL COMM. GIOVANNI MASUCCI SOSTITUTO PROCURATOR GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI NELLA SOLENNE ADUNANZA DEL GIORNO 4 GENNAIO 1897.

La statistica del lavoro che avete compiuto nel corso dell'anno testè finito, non offre materia copiosa alle considerazioni di coloro, i quali dall'indole e dal numero dei giudizi, dall'importanza delle quistioni trattate, dal modo onde alcuni gravi problemi furono disciolti, sogliono trarre argomenti per giudicare della bontà ovvero dei difetti delle leggi, delle modificazioni da apportarvi, e finanche dello stato morale ed economico delle nazioni.

Durante cotesti dodici mesi alle meditazioni del Collegio Supremo furono proposti pochissimi di quei problemi, per risolvere i quali è mestieri risalire alle alte regioni della scienza rischiarata dalla luce della filosofia, della filologia e della storia. Assai poche furono le quistioni, per decidere le quali è d'uopo ricorrere alle fonti del Dritto classico ed a tutto quel tesoro di sapienza giuridica, che fu patrimonio dei nostri antenati. Nessuna di quelle cause, che si rannodano all'Era dei Feudi, che pure fu tanta parte degli annali dell'umanità, e per comprenderla si richiedono studii pazienti, indagini accurate e non comune intelletto. Quel mondo è crollato, ma i suoi ruderi giganteschi proiettano tuttavia un'ombra maestosa in mezzo alle generazioni che sopravvennero.

Quasi tutte le quistioni, che doveste risolvere trovavano riscontri nella vostra precedente giureprudenza ed in quella delle altre Corti regolatrici. Lo stesso Codice di procedura, quello di

commercio, e le numerose leggi speciali, che negli anni passati vi furono cagione di ricerche diligenti e faticose, vi presentarono ben pochi ostacoli da superare.

Di fronte a tante difficoltà, che mi venivano dalla scarsezza della materia stetti in forse se dovesti pigliare a tema una tesi giuridica astratta; ma ne smisi il pensiero, perchè mi parve migliore il consiglio di attenermi al precetto della legge, la quale vuole che al cominciare di ogni anno si renda pubblico conto del modo onde la giustizia fu amministrata da voi.

Costretto adunque a non uscire dalla sfera di quelle quistioni civili, di cui in ogni giorno si disputa nelle aule austere dei Collegii supremi, nessuno di coloro che convennero a questa solenne adunanza potrà chiamarmi in colpa se la mia relazione sarà soverchiamente pedestre, e se mi riuscirà malagevole di trovare una nota, che carezzi l'orecchio, che commuova il cuore, che accalori la fantasia.

\* \* \*

Nel 31 dicembre del 1895 rimasero pendenti 925 ricorsi. In tutto il periodo dell'anno novello ne furono prodotti altri 780. Si ebbe quindi la cifra complessiva di 1705 gravami. Ne avete definiti 603, dei quali 16 rinviaste alla Cassazione di Roma, 12 dichiaraste inammissibili. Ne accoglieste 153, ma la più parte parzialmente. Ne rigettaste 276. Per 146 ammettete le rinunzie presentate quasi tutte negli ultimi momenti, allorchè i processi erano stati già studiati da voi e dal Pubblico Ministero, e fu opera perduta la nostra.

Ne avanzano altri 1102, oltre a quelli che sopravverranno. Ma voi non vi lascerete soverchiare dalla mole tuttora crescente dei gravami. La Cassazione di Napoli è stata sempre esempio di operosità infaticabile. Vi è noto, eccellentissimo Presidente, che vi fu tempo in cui moltissime migliaia di processi civili e penali ingombravano gli scaffali della nostra Cancelleria. Sembrava che i vostri sforzi avessero dovuto fallire alla meta; ma lo spettro del fallimento fu vinto dalla tenacità del volere.

Nè voglio tacere, che il numero delle cause spedite sarebbe stato maggiore, se la prolungata infermità di alcuni Consiglieri non avesse ostacolato il desiderio di più largo lavoro.

Mi è grato altresì di significare, che le cause definite sino al 23 dicembre sono state ritualmente pubblicate; e che i nostri archivii, nati quasi colle prime albe del secolo, furono riordinati di maniera che possono essere mostrati ad esempio.

—Alla vostra Commissione furono presentate non meno di 145 dimande per ottenere il gratuito patrocinio e quasi a tutte si provvide.

Ne furono ammesse 62. Se ne respinsero 70. Non poche delle ammesse appartennero a litiganti che resistono ai ricorsi. Quanto a costoro le sentenze favorevoli pronunziate dai giudici di merito, ad eccezione di casi assai rari, offrono già probabili elementi di non difficile vittoria. E qui non accade che io ricordi come sia malagevole antivedere se dopo una pubblica discussione, dove all'intelletto dei magistrati tanta copia di luce viene dalle dotte memorie e dalle gravi arringhe dei difensori delle parti ostili, una causa civile sarà vinta o perduta.

Il giudizio della vostra Commissione collocata nel campo dei probabili, per accurato che sia, non può essere che una semplice delibazione degli atti; d'una cosa soltanto posso fare testimo-

nianza apertissima, che dai componenti la Commissione ogni cura ed ogni studio fu posto, acciò il pensiero caritatevole della legge non tornasse utile ai temerarii litiganti e non fosse ostacolo alla celere decisione delle liti.

\* \*

Se egli è vero che le presunzioni sogliono essere anche esse fonte di prove e di legittimi convincimenti, dalle cifre che vi ho esposte di sopra posso inferire a buon dritto che quelle 422 sentenze dei Tribunali e delle Corti di Appello, suggellate sia dalle rinunzie dei ricorrenti, sia dai vostri responsi, furono conformi alla certezza giuridica. Uso ad arte la parola « certezza » perchè il vero non è nè può essere il patrimonio dell'uomo. La sentenza: *res judicata pro veritate habetur*, è una formola convenzionale imposta dalla necessità delle cose. Sarebbe stoltezza la nostra se volessimo reputarci infallibili. Il dono dell' infallibilità è privilegio esclusivo di Dio.

È cosa risaputissima che nella più parte di quei gravami, rinunziati o rigettati, i ricorrenti s'ingegnavano d'impugnare l'estimazione dei fatti, che il legislatore affida al libero criterio ed all'arbitrio prudente del giudice di merito, appigliandosi al solito presidio di ragionamenti contraddittorii, di motivazioni obbliate o difettive. Ponendo mente a tutta quella copia di ricorsi, che muoiono d'una morte ingloriosa, sovente ho dimandato a me stesso se fosse possibile d'introdurre nelle nostre leggi di rito qualche disposizione, che mettesse freno a tanta prodigalità di ricorsi infondati. Non è già che io pensi che rimedio al male possa essere la sezione dei ricorsi creata dalla procedura francese. Cotesto istituto è stato repudiato dal senno pratico italiano; e non so quali validi argomenti si possano opporre a quelli addotti dal Ministro Guardasigilli nella relazione che fece ai Corpi legislativi.

Forse più efficace rimedio sarebbe la convinzione radicata negli animi dei litiganti per costanza di esempi, che nella maggior parte dei casi cotesti mezzi sono considerati dal Magistrato supremo come una vecchia bandiera destinata a coprire le merci avariate; e che voi non vi pigliate giammai a licenza di entrare nel campo dei fatti, quantunque sia cosa assai difficile districare il puro dritto dall'involucro dei fatti, che gli servono di base; e sovente sia tale la natura del fatto, che anche nelle coscienze più austere penetra, quasi inavvertito, il sentimento dell'equità, che nacque contemporaneo della legge e fatalmente ne tempera il rigore.

Ed a questo proposito non credo che vi sia discaro un ricordo delle nostre patrie tradizioni.

Fin dalla prima metà di questo secolo fra i nostri più insigni giuristi si accese la disputa, se alla retta amministrazione della giustizia conferisse meglio l'Istituto della cassazione, ovvero quello della terza istanza; ed è noto all'Eccellenze Vostre che Gaspere Capone da una parte, e Roberto Savarese dall'altra, perpetuo propugnatore il primo del sistema della terza istanza, strenuo difensore il secondo di quello della Cassazione, nelle loro monografie pubblicate per le stampe salirono ad un'altezza difficilmente superabile.

Io non so quale dei due sistemi prevarrà nelle venture ri forme del nostro ordinamento giudiziario; nè ardisco giudicare a quale di essi si debba la preferenza. Voglio dire solamente che fino a quando della suprema magistratura non saranno mutati poteri e funzioni, a noi è data l'unica facoltà di esaminare, ma in limiti ristrettissimi, se la motivazione o manchi del tutto, ovvero difetti nelle parti sostanziali.

Ed acciò le mie parole non siano fraintese, mi sia permesso di chiarirle alcun poco prendendo le norme dagli insegnamenti che ci diedero i nostri più chiari giureconsulti. La sentenza, insegnavano essi, deve essere un rigoroso sillogismo. La maggiore è il testo della legge. La minore è il fatto semplice ritenuto dal magistrato. La conseguenza è la parte dispositiva. La motivazione non è che l'enumerazione dei rapporti, che il giudice di merito crede che passino tra il fatto e la legge. Ora vi è mancanza di motivazione allorchè i fatti ritenuti e le considerazioni del magistrato sono talmente contraddittorii fra loro e colla parte dispositiva, che gli uni non siano conciliabili coll'altra; ovvero non si sia risposto ad uno dei capi speciali ed influenti delle comparse conclusionali. Vi è per contrario difetto di motivazione allorchè non si esprimono tutti i particolari del fatto, che risolvono la quistione.

Ma se alle sentenze non manchi nulla di ciò che è necessario alla soluzione dei problemi proposti, ma vi siano soltanto periodi oscuri, proposizioni inesatte, inutili, od anche illegali; se le contraddizioni più che nei concetti dominanti stiano solo nel meccanismo della forma; se al postutto i tre elementi del sillo-

gismo giudiziario non siano dissonanti tra loro, la sentenza non è viziata di nullità radicale. E bene nell'ordinamento giudiziario del 1819 fu scritto un articolo formulato così: « Non saranno soggette ad annullamento le sentenze e le decisioni mal motivate, quando la parte dispositiva non contravvenga espressamente alla legge. In questo caso la Corte Suprema si limiterà a disapprovare i motivi »—Questa disposizione non è stata riprodotta nella legge organica italiana; ma senza dubbio ne è identico lo spirito informatore.

Spero che mi sarete generosi di scuse, se mi distendo di soverchio sopra questo argomento. È noto all'Eccellenze Vostre con quanta sottigliezza di ragionari e con che arte alcuni fra gli egregi difensori nelle loro memorie e nelle discussioni orali si travagliano a censurare la redazione delle sentenze, e come s'ingegnino di ravvisare quistioni di dritto in tutte le compagini dei fatti e di ritesserne la tela; e quanto tempo vi tolga, e quante cure vi cagioni cotesto sistema al tutto contrario alle norme fondamentali del nostro istituto.

So bene che di presente non vi ha quasi alcuna quistione, che possa reputarsi nuova nel mondo della scienza. Libri, monografie, effemeridi, sentenze innumerevoli non lasciarono intanto alcuno dei tanti sentieri; sicchè al magistrato nudrito di forti studii e di ferrea volontà dotato, rimane forse, unico lavoro, la buona redazione delle sentenze, tenendo innanzi le comparse; ma vorrei dall'altra parte, che si ponga mente come sia difficile, massime avuto riguardo al numero degli affari e alla strettezza del tempo, di scrivere sentenze, nelle quali la forma scolpisca esattamente il pensiero dei giudicanti; e che abbiano in pari tempo il triplice pregio dell'ordine, della precisione, della chiarezza; e come dall'altra banda agli acuti ingegni, di cui nel nostro Foro è tanta la dovizia, sia agevole, ove si voglia, di discernere nelle scritture altrui frasi a doppio senso, periodi oscuri, locuzioni errate, concetti contraddittorii.

Di fronte al numero dei gravami, nei quali la nota predominante è la mancanza ovvero il difetto di motivazione, ripeto di buon grado quel che dissi nell'ultimo mio discorso, che se in una prossima riforma del codice di rito, come ne corse la fama, questa materia sarà tolta alla vostra competenza e le vostre attribuzioni saranno, per quanto è possibile, ristrette nella cerchia delle pure quistioni di dritto, la suprema magistratura con maggiore serenità di pensiero potrà attendere al disimpegno del suo alto ufficio, che Roberto Savarese in una delle sue stampe, poche di numero ma tutte di valore, delineò nella forma che segue: « La Corte di Cassazione, non è posta a giudicare, ma a fare che « chi giudica non trapassi i termini di ogni giurisdizione, non « offenda le leggi, e non ponga in luogo di queste l'arbitrio. E « la medesima autorità giudiziaria, che si ripiega in sé; contem- « pla le opere proprie, le chiama a sindacato, e conferendole « col dritto scritto, le annulla quando siano difformi da quello ».

Prima di metter fine a questa parte della mia relazione non voglio tacere di un fatto, che non è infrequente nei giudizi civili. Se per un verso è censurabile l'abuso, che si fa di gravami per difetto di motivazione, non è certamente lodevole il ripiego a cui sogliono appigliarsi alcuni magistrati, i quali per ischivare i ricorsi costumano talvolta di dare alle quistioni di dritto le parvenze di quistioni di fatto. Credono così di porre le loro sentenze sotto l'usbergo del convincimento morale, e non si accorgono che le rendono viepiù vulnerabili, e che il numero dei ricorsi cresce di gran lunga.

\* \*

Se ora volessi riandare tutte quante le massime che avete proclamate nel corso dell'anno 1896, non solo a voi ed agli altri apporterei grandissimo fastidio, ma farei altresì opera superflua. Da oltre un ventennio qui nella nostra cancelleria le vostre massime annuali sono dal consigliere Ferrara con assai diligenza e sano discernimento raccolte e pubblicate per le stampe. Così ciascuno è in grado di conoscere e giudicare delle vostre dottrine; e non vi ha chi non sappia come questa raccolta torni utile alla magistratura ed al foro; e come sovente all'animo contristato riconduca la cara immagine di Giuseppe Talamo, carattere e mente elettissimi, che primo ne concepì e ne attuò il disegno.

Dirò solamente, per sommi capi, che il maggior numero delle quistioni decise riguardò le leggi di rito, quelle in specie che regolano le espropriazioni forzate, le graduazioni, i termini prefissi alla molteplicità degli atti di procedura, e l'Istituto della perenzione, che per lungo volgere d'anni, e con austera maturità di studii e di consiglio, fu da questa Corte mirabilmente disciplinato.

E qui mi è grato di significare, che nell'interpretazione delle leggi di rito quasi sempre steste saldi nelle vecchie teoriche, la qual cosa è di suprema importanza. Dalla domanda sino alla

sentenza definitiva ed irrevocabile, dal conciliatore alla magistratura suprema quelle leggi sono norma giornaliera alle parti litiganti; sono all'ordine nostro la regola e la guida. Laonde è manifesto che in questa materia la facile mutabilità delle massime, allorchè non sia consigliata da motivi inconfutabili, reca danni gravissimi alle parti, crea ai giudici di merito una difficile condizione di cose; e semina dappertutto confusione, disordine e sconforto.

Seguirono per ordine numerico i ricorsi relativi alle materie commerciali, segnatamente alle obbligazioni cambiarie, ai concordati, alle moratorie, ai fallimenti delle banche e delle ditte originati sia dall'abbassato livello morale, sia dall'imprudenza e dall'imperizia, sia anche dalle condizioni politiche dei popoli assai spesso turbate, con funesta influenza sullo sviluppo, e non vi sembri disadatta la frase, sull'igiene della vita commerciale. E quando al Codice di Commercio saranno apportate quelle riforme, che la decenne esperienza avrà consigliate, sarà minore senza dubbio il numero delle liti, e più agevole riuscirà la soluzione di parecchi problemi, che ora aprono così largo il campo alle discettazioni forensi e alla contrarietà delle dottrine.

Il minor numero dei gravami riguardò le materie contemplate dal codice civile, e la più parte di essi si riferirono alla comunione dei beni, alle servitù, alle prescrizioni, alle divisioni fra i coeredi.

Scarsissimi da ultimo i ricorsi relativi all'intelligenza di qualche legge speciale, ed a quelle sulle cappellanie e sui patronati.

\*  
\*  
\*

Questa del vostro lavoro fu l'indole generale e complessiva; ma pur tacendo delle massime che stabiliste nelle diverse quistioni, che vi furono proposte, mi è parso buon consiglio di venir ricordando alquanto vostre decisioni, le quali o furono oggetto di polemica nei giornali scientifici, ovvero ebbero attinenza col pubblico interesse di maniera, che richiamarono l'attenzione universale.

— Una delle tante quistioni, che nascono così di frequente allorchè si controverte delle obbligazioni della donna maritata, e che ancora sono fonte di molti dissidii tra gli scrittori, tra i giudici di merito, tra le medesime Corti regolatrici, di recente ha data materia ad una polemica pubblicata per le stampe.

Di cotesta discordanza di opinioni forse non è difficile intendere i motivi. Nella mente degli uni predomina il concetto della tutela della donna conjugata, della necessità di guardarla dalle soverchierie del marito, tanto più gravi quanto più assidue e meno apparenti, e della custodia dell'azienda domestica. Nell'intelletto e nella coscienza degli altri prevale l'idea di garantire la buona fede dei terzi, che contrattarono sul fondamento del decreto del magistrato autorizzante la stipulazione dell'obbligo; che alla vista di quel decreto non potevano sospettare che i giudici designati dalla legge violassero la solennità delle forme; e che dopo parecchi anni si veggono spogliati delle loro sostanze, mentre i coniugi, debitori malfidi, dalle preparate insidie ebbero soddisfazioni e vantaggi.

Ed oggi siamo giunti a tale, che la frequenza di cotesti litigi pone a repentaglio gravissimi interessi di privati cittadini e di pubblici istituti; e la donna maritata si è condotta a cosiffatte condizioni, che sotto la pressione dei bisogni familiari, ancorchè presenti cento decreti di collegi giudiziari, non vi ha forse alcuno, il quale s'induca a contrattare con lei. Epperò in nessun'altra materia, come in questa, sono suprema necessità la concordia delle opinioni e l'uniforme applicazione della legge.

Alla polemica della quale fo motto, diedero argomento due vostre sentenze pronunziate a breve intervallo. Colla prima prima affermaste che nei casi in cui l'obbligazione della donna maritata deve essere autorizzata dal Tribunale, è mestieri che il marito sia sempre sentito o citato a comparire nella Camera di Consiglio, anche quando entrambi abbiano firmata l'obbligazione e di comune accordo dimandata in iscritto l'autorizzazione al giudice competente; ma dopo alquanti giorni in un'altra causa andaste in contrario parere.

Mi affretto però a dichiarare, che le due sentenze furono pronunziate da componenti questo Collegio supremo quasi al tutto diversi, acciò non si dica, che il sì ed il no facilmente tenzoni nel capo dei medesimi magistrati; e non temo di aggiungere che amendue si lasciano ammirare, non meno per la copia delle dottrine, che per la precisione e limpidezza del dettato; d'altronde di questa dissonanza di pareri tra magistrati della stessa Corte, nessuno di coloro, che non siano affatto digiuni della pratica giudiziaria, si mostrerà preso di meraviglia; perchè quando si tratta di teoriche gravemente controvertite, nelle quali la scienza dell'uomo non ancora ha pronunziata l'ultima parola, se pure

talvolta possa reputarsi irrevocabile la parola della scienza dell'uomo, ciascuno di voi conserva l'indipendenza del proprio intelletto, e delle proprie convinzioni.

E qui mi è d'uopo ricordare una pagina dei vostri annali. Da gran tempo questa Corte, conformemente a quelle di Torino e di Firenze, aveva stabilita la massima, che dove marito e moglie siano consenzienti a dimandare in iscritto l'autorizzazione del Tribunale, non occorre che il marito sia sentito in Camera di Consiglio, nè che si senta altresì il Pubblico Ministero; e dopo il momentaneo dissidio, del quale ho parlato di sopra, siete di recente ritornati alla vostra antica e costante giurisprudenza.

Se egli è vero che i discorsi inaugurali non furono ordinati acciò la magistratura raccontasse a sè stessa la cronaca del suo lavoro; ma furono prescritti coll'unico fine che in pubblica adunanza si renda conto del modo con cui la giustizia fu amministrata da voi, non parmi opera superflua se espongo compendiate le principali ragioni consigliere della vostra teorica.

I casi nei quali è necessaria l'autorizzazione del Tribunale sono enumerati dal Codice civile, ma il rito da seguire è determinato dal libro terzo del Codice di procedura. Il titolo primo di quel libro comincia così: — *Disposizioni comuni per le materie da trattarsi in Camera di Consiglio.* — E poco dopo il legislatore aggiunge, che si provvede in Camera di consiglio in materia di giurisdizione volontaria, nelle materie da trattare senza contraddittori, e negli altri casi determinati dalla legge. E più giù in quel Titolo medesimo sono prescritte alquanto norme di un'indole al tutto generali.

A quel primo Titolo tengono dietro parecchi altri relativi a ciascuna materia, e chiunque si faccia con atteso animo a studiarli, si accorgerà facilmente che ciascuno di quei titoli comprende alcuni casi speciali, a cui il legislatore ha poste certe norme, che sono derogazioni alle norme comuni. Sono le eccezioni non la regola. Da questa avvertenza preliminare trarrò le illazioni, che mi sembrano confortatrici della vostra dottrina.

Della giurisdizione volontaria, nella quale per le disposizioni comuni del libro terzo rientra l'autorizzazione della donna maritata, è propria natura che essa si esercita sulla concorde dimanda delle parti, di maniera che non essendovi contraddittori, il Tribunale non deve aggiudicare ad uno un dritto che sia contrastato dall'altro. Quando adunque i coniugi domandano concordi l'autorizzazione del Tribunale, è la giurisdizione volontaria che si esplica nella Camera di Consiglio; il Magistrato, secondo la parola della legge, provvede, non giudica una lite; i suoi provvedimenti sono decreti, non sentenze; e lo stesso Codice di Procedura nelle disposizioni generali fra decreti e sentenze pone una differenza radicale.

Ora nell'esercizio della giurisdizione volontaria, appunto perchè si attua *inter voluntes et consentientes*, non è richiesto l'intervento del Pubblico Ministero. Che se valentissimi magistrati portano diversa opinione allorchè si tratta dell'autorizzazione alla donna maritata, credo che si lascino dominare dalla vecchia tradizione. Ma bisogna por mente, che al Pubblico Ministero, quasi bandito dai giudizi civili colla legge del 28 novembre 1874, è stato concesso di pigliar parte alle sole cause matrimoniali; e che all'infuori di queste tanto il Codice Civile, quanto quello di procedura determinano gli altri casi, nei quali deve essere sentito. Ed anche quando tra i coniugi vi sia contraddizione d'interessi, se essi di pari consentimento dimandano l'autorizzazione del magistrato, non vi ha testo di legge che prescriva l'udizione del Pubblico Ministero. Bastano le indagini del Tribunale per chiarire se sotto il colore di un mentito accordo si nasconda un'insidia, ovvero un'atto di prepotenza.

La discrepanza dei pareri deriva dal modo diverso d'intendere tre articoli delle nostre leggi di rito. Nell'art. 799 è detto che nei casi indicati nell'art. 136 del Codice Civile la domanda di autorizzazione giudiziale deve proporsi con ricorso; e da ciò si deduce, che tutte le norme dettate dagli articoli successivi siano comuni alle tre ipotesi prevedute dal Codice Civile. Ma se come dissi da principio si riflettesse, che il libro Terzo contiene regole comuni e regole speciali; e che nei varii procedimenti speciali la giurisdizione volontaria non si adisce altrimenti che mediante ricorso, i dotti avversarii si avvedrebbero di leggieri, che dal testo dell'articolo 799 si cavano conseguenze più ampie della premessa.

La sapienza del Legislatore, dopo di aver ricordato che nelle tre ipotesi relative all'autorizzazione alla donna maritata la giurisdizione del Tribunale deve essere provocata con ricorso, passa ai casi speciali, deroga per certi rispetti alle norme comuni, e ne prescrive altre che a quei casi si confanno. Difatti nell'articolo 800 non è più il marito, che di accordo colla moglie chiede l'autorizzazione del magistrato, invece è il marito che rifiuta; non è più la giurisdizione volontaria, è la contenziosa che incomincia

non è un semplice decreto, è una sentenza che si deve pronunciare; ed allora è mestieri che sia sentito il pubblico ministero, e cotesta sentenza può essere impugnata coll' appello.

Di qui è manifesto che gli articoli 801 ed 802 si compenetrano nell'articolo 800; gli uni sono necessario complemento dell'altro, tutti si riferiscono al solo caso del rifiuto del marito; sono un'eccezione alle disposizioni comuni per le materie da trattare in Camera di Consiglio. Che se la legge nel caso di rifiuto volle che il marito fosse citato a comparire personalmente nel segreto della Camera di Consiglio, a mio giudizio vi fu indotta dalla considerazione, che potendo quel rifiuto esser consigliato da ragioni intime della famiglia, parve prudenza che non fossero facilmente provalate.

Un'altro argomento fortifica la vostra dottrina. La tutela della dote è l'oggetto delle cure maggiori della legge. Nondimeno nei casi di necessità e di utilità evidente, purchè marito e moglie procedano di accordo, la dote e le ragioni dotali possono essere alienate, ridotte, o ristrette, e tutto ciò con un semplice decreto del Tribunale. Se quindi fosse vero che in tutte le ipotesi di autorizzazione giudiziaria si dovesse sempre sentire il Pubblico Ministero, e sempre si dovesse pronunciare una sentenza appellabile, sarebbe manifesta l'antinomia tra la Procedura e il Codice Civile, la qual cosa non è da supporre nel pensiero del Legislatore.

Quanto poi alla necessità di sentire o di citare il marito a comparire nella Camera di Consiglio, allorchè egli insieme colla moglie abbia dimandata in iscritto l'autorizzazione del Tribunale, vuoi riflettere, che il Codice di Procedura nelle disposizioni generali stabilisce, che ogni dimanda è proposta con atto di citazione, salvo che le parti compariscano volontariamente; e nel sistema dalle leggi di rito le comparse sono la prova della presenza delle parti nel giudizio. Ora la presentazione della dimanda sottoscritta da entrambi i conjugi vale assai più che la presentazione spontanea, perchè la volontà delle parti è resa manifesta dalla scrittura.

E poichè si afferma, che anche nel caso di accordo la legge vuole che si senta il marito nella Camera di Consiglio, acciò dalle dimande che gli sono indirizzate e dalle risposte di lui si argomenti se quella concordia apparente nasconda per avventura una frode, a me par chiaro che se fosse questa l'intenzione del legislatore, più che il marito bisognerebbe sentire la moglie; perchè dalle labbra di una donna interrogata con sottile accorgimento, dal suo contegno, dalle possibili contraddizioni fra i due verrebbe più agevole il convincimento di libertà vincolata, di prepotenze patite, di lusinghe seduttrici.

E voi nell'ultima vostra sentenza, ampiamente motivata, osservaste a buon dritto, che alla frase: *Sentito il marito*, adoperata nell'art. 136 del Codice civile non può darsi un significato diverso da quello, che le dà la legge medesima nel Codice di procedura, allorchè nell'articolo 780 prescrive che le conclusioni del Pubblico Ministero, nei casi nei quali è necessario che sia sentito, debbono essere non orali, ma scritte. Se quindi il marito ha manifestata in iscritto la sua volontà, non può dirsi che egli non sia stato sentito secondo la parola e l'intenzione del legislatore. Osservaste, che quantunque l'ipotesi della distrazione della dote, nella quale bastano il consentimento dei conjugi, e l'autorizzazione del Tribunale ai termini dell'articolo 1405, sia diversa dall'istituto dell'autorizzazione maritale, pure ne sono identiche le ragioni informatrici, cioè la sostituzione dell'autorità del Giudice a quella del marito, e la protezione degli interessi della famiglia. Osservaste che la distinzione, che s'intende di porre tra le parole: *Citato* e *sentito*, nel loro significato grammaticale e tecnico non esprimono il concetto che ad esse si attribuisce; che nel sistema del Codice di rito la comparizione personale è un'eccezione alla regola; che il legislatore nei casi in cui la volle, lo dice apertamente; che la parola *personale* non si legge nel testo dell'articolo 136; e che non è dato al magistrato di creare un'eccezione, che non si trova nel testo della legge. Né paghi di ciò ricordaste, che nell'istituto dell'autorizzazione maritale creato dalle leggi del 1819, non fu compresa l'ipotesi dell'opposizione d'interessi; e ritessendo la storia dei lavori preparatorii, delle discussioni che si fecero, e citando da ultimo alcuni brani della relazione del Ministro Giuseppe Vacca, nome caro all'Italia e carissimo a noi, ne desumeste nuove ragioni confortatrici della vostra giurisprudenza (1).

Questi i motivi principali della vostra teoria. Avrei dovuto svilupparla con maggiore corredo di argomenti, se non mi fosse vietato dalla necessaria sobrietà di queste nostre relazioni. D'altronde polemiche di questa fatta, massime quando non siano scompagnate dall'urbanità della forma, possono agevolare la

soluzione definitiva dell'arduo problema, perchè dall'attrito delle diverse opinioni e dal riesame dei proprii e degli altrui giudizi la scienza dell'uomo attinge l'alimento, la perfezione e la vita.

Un'ultima considerazione. È noto all'Eccellenze Vostre che nelle discussioni parlamentari si disputò ampiamente intorno alla convenienza di mantenere o di sopprimere l'autorizzazione maritale, come avvisava il Pisanelli; ed è noto del pari che si volle tenere una via di mezzo tra le esagerazioni del dritto germanico, e la sconfinata austerità del sistema francese; epperò prevalse il concetto di restringere la serie degli atti e dei casi nei quali dovesse intervenire l'autorizzazione del marito. Ma forse nelle venture codificazioni anche questa serie ristretta è destinata a sparire a misura che mutino le condizioni sociali della donna.

E già le primitive condizioni in molte parti del mondo sono profondamente rimutate. Nelle Università, nelle scuole, nei commerci, negli uffici telegrafici, nei teatri anatomici, nei laboratori del chimico, nelle stesse aule giudiziarie, la donna, quasi sdegnosa dei freni antichi, contende all'uomo il campo dell'azione; immemore della natia fragilità aspira all'emancipazione assoluta; e v'ha di coloro, i quali; non so con che senno e con quanta preveggenza, vorrebbero finanche nei pubblici comizii affidarle le sorti dei governi e il destino delle nazioni.

—Fra tutti i contratti nessuno ve ne ha, il quale si trasforma e si modifica a seconda che la civiltà dei tempi retrocede o progredisce, come avviene dell'enfiteusi. Nato come è fama nei tempi, nei quali i latifondi spolarono l'Italia e resero più facile l'invasione dei barbari, perchè quando si ebbe bisogno di liberi cittadini combattenti *pro aris et focis*, si trovarono schiavi che fuggivano, e si chiari verissima l'esclamazione di Plinio-Latifundia Italiam perdidere; il contratto di Enfiteusi forse o presto o tardi sarà distrutto dalla civiltà progredita e dai mutati bisogni. Avvincete l'uomo alla gleba; fate che egli possa dire a sè stesso: di questo palmo di terra, che fecondo col mio sudore, sono io il padrone assoluto: ed allora negli anni della pace avrete cittadini devoti all'ordine ed alla temperanza civile; nei giorni del periglio troverete falangi di soldati agguerriti. La storia ci ammaestra che fin dal tempo in cui gli uomini primitivi poterono stabilmente occupare qualcuna delle tante regioni del nostro pianeta e poterono dire a sè medesimi.—Questa contrada ci appartiene — da quel tempo dapprima la famiglia e la tribù; indi le borgate e le città; da ultimo le nazioni furono dei sodalizi umani semenzajo e cemento.

Il principio di emancipare la proprietà immobiliare dalle necessarie pastoje, che le posero i secoli trascorsi, trionfò in una vostra sentenza, colla quale, ritraendo la precedente giurisprudenza, stabiliste la massima che il dritto di affrancare il fondo enfiteutico deve prevalere al dritto di prelazione. La qual cosa è prova manifesta che se voi rifuggite dal riprovevole sistema di mutare opinioni e criterii quasi col mutar dei mesi, il che farebbe perdere la fede nella protezione delle leggi; siete pure alieni da quello stato di ostinata immobilità, che non di rado nelle istituzioni umane suol essere l'indizio della decadenza e il prodromo della morte.

— Fra le vostre sentenze non parmi che sia da trasandare quella relativa alle farmacie privilegiate. Voi già avevate giudicato, che il privilegio della distanza concesso colla legge del 10 aprile 1850 non era stato abolito con quella del 22 dicembre 1888; nè furono di diversa opinione le Sezioni unite della Suprema Magistratura romana. Nell'anno testè caduto la quistione vi fu riproposta sotto un altro aspetto. Si sostenne che il privilegio finisca colla vita del farmacista, a cui fu dato; ma voi respingeste il gravame, perchè il legislatore non solo volle proteggere gli interessi dei proprietari delle farmacie e dei loro eredi, specie dei minorenni; ma si prefisse principalmente lo scopo di schivare le facili concorrenze, temendo che la diminuzione dei prezzi, consigliata dalla rivalità dei vicini, potesse per la cattiva qualità delle medele cagionare nocumento alla pubblica salute.

— Di maggiore momento fu la decisione della lite tra il Municipio di Napoli e l'Intendenza di Finanza. Assai grave la quistione, che foste chiamati a decidere, e più gravi gli effetti che ne potranno conseguire allorchè la forza della cosa giudicata avrà spenta per sempre l'annosa controversia. Per esaminare il valore dei motivi prodotti, al Pubblico ministero ed a voi fu mestieri di riandare non poca parte della storia civile di questa nostra città dalle prime albe del secolo sino al 1860.

Il Decreto del 12 settembre 1809 e parecchi altri; i modi onde i dazii di consumo si esigevano fra noi; gli enti che li riscuotevano e ne traevano profitto; i così detti « arrendamenti » assunti dallo Stato verso i creditori della città; i dritti e le obbligazioni che

(1) Quest'ultima sentenza è stata redatta dal Consigliere Calabria.

ne derivavano: tutta questa serie di ordinamenti civili dovette tener presenti; e come suole per l'ordinario avvenire allorchando si hanno a risolvere problemi non mai proposti per lo innanzi, fu diversa l'interpretazione di quei decreti, diversi i convincimenti; e voi dissentendo dalle conclusioni del Pubblico ministero, decideste che l'annuo assegno, che per virtù del decreto del 12 settembre 1809 si dava dallo Stato ai Pii Istituti dell'Albergo dei Poveri, dell'Annunziata, dell'Ospedale degli Incurabili, di S. Genaro dei Poveri e di S. Eligio, non è un onere della città di Napoli, quantunque pagato sui proventi dei dazii di consumo della nostra città, già dallo Stato incamerati; e che perciò lo Stato, e non già il Municipio di Napoli, sia obbligato al pagamento delle somme riscosse sui dazii di consumo dal 1860 fin oggi.

Quali di questo grave giudizio saranno i risultamenti non è facile prevedere; ma qualunque ne siano le sorti, non posso rimanermi di significare il voto, che il Municipio di questa città nobilissima, che a molti di noi è patria adottiva, trovi modo di liberarsi una buona volta dalle gravi distrette economiche, nelle quali da tanti anni si agita e si dibatte. E qui mi reco ad onore di ripetere il concetto espresso dall'ottimo Sindaco, allorchè prese possesso dell'altissimo ufficio, che la pubblica fiducia gli commise; per non fallire allo scopo è d'uopo che negli animi nostri e nel nostro carattere si compia la redenzione morale e il lavacro delle coscienze.

— Nè voglio tacere di un'altra causa la quale se innanzi a noi non ebbe importanza giuridica, innanzi al giudice di merito che la decise con criterii di fatto fu causa di non poca importanza. Trattavasi di giudicare se il Banco di Napoli volle assumersi l'obbligo verso i pensionati di pagare la pensione senza alcuna ritenuta, massime di quella di ricchezza mobile, come aveva per lunghi anni praticato. La Corte di appello dalle numerose deliberazioni del Consiglio Generale, da quelle del Consiglio di Amministrazione, dal tenore istesso dei libretti rilasciati agli impiegati messi a riposo che sono il loro titolo di credito, e da tutta un'altra serie di fatti, che qui non è mestieri di venir ricordando, attese il convincimento, che il Banco volle contrarre l'obbligazione giuridica di pagare le pensioni esenti da qualsiasi tassa; ed a voi era tolta la facoltà di censurare l'interpretazione dei documenti fatta dal giudice di merito.

Dopo il rigetto del ricorso fui preso dal desiderio d'indagare se l'obbligo, del quale vi parlo, fosse stata una di quelle improvide prodigalità, che dei pubblici Istituti sogliono essere disdoro e cancrena. Ebbene, cercando nelle antiche memorie, ho trovato che anche negli anni di pubbliche calamità, agli impiegati ed ai pensionati del Banco gli stipendii si pagavano con monete metalliche per cansarli dal danno dell'aggio. Nell'8 maggio del 1800, allorchè per alimentare la guerra le sostanze del nostro Istituto di credito furono quasi depredate e l'aggio sulla carta crebbe a dismisura, un Editto prescrisse, che il soldo agli impiegati si pagasse in moneta effettiva, e poichè le monete metalliche erano sparite dalle casse, si fece ricorso alla generosità dei privati; e coloro che gratuitamente mutuarono il loro danaro, ebbero pubblico attestato di sovrana benemeranza. E nel 1807 e nel 1816 altri uffici ed altri decreti rafferamarono le vecchie tradizioni.

Le deliberazioni adunque, che furono la fonte del convincimento della Corte di appello, trovarono qualche riscontro negli esempi dei tempi che passarono. Con ciò non intendo di dire che all'amministrazione delle sostanze del Banco non si debba attendere col proposito di parsimonia inflessibile, di austero risparmio, di vigilanza, di fermezza incessanti. Se ciò pensassi sarei colpevole di violata riverenza alla memoria dei nostri maggiori. Non v'ha danaro più santo di quello che essi in origine raccolsero dalla pietà dei privati; e mentre più tardi in altre parti d'Europa la formazione dei Banchi fu principalmente consigliata dallo spirito del guadagno, per contrario dei varii Banchi, che sorsero dapprima in questa Napoli nostra, soltanto l'operosa carità cristiana fu l'ispiratrice e la guida.

E quale scopo ci offre la storia più sacro di quello, che i nostri antenati si proposero colla creazione dei Banchi? Riscattare i nostri schiavi dalle mani dei Barbareschi, che in quei secoli di ferro erano delle nostre marine flagello e terrore; salvare numerose famiglie dagli artigli degli avvoltoi in forma umana, assai peggiori dei corsari africani, dagli artigli degli usurai; accorrere solleciti dove fosse una redenzione morale da compiere, una lacrima da tergere, una sventura da mitigare: ecco il fine santissimo, onde gli Istituti di Credito nacquero e prosperarono fra noi. E quei nostri maggiori intitolandoli coi nomi e coi simboli più rispettati del Cristianesimo, intesero di porli sotto l'usbergo della Religione, che credettero unico freno alla morbosa avidità dell'uomo.

Per trecentocinquanta anni sul Banco di Napoli sono passati

uragani e cicloni, che spesso ne minacciarono l'esistenza, segnatamente nei giorni nefasti della dominazione spagnuola; ed io confido che le provvide cure del Governo del Re sapranno ridargli l'antica prosperità, e così perpetuarne la vita.

—Metto fine al compendio del vostro lavoro ricordando una causa recentissima. Centocinquanta Italiani, tra cui parecchie donne ed alquanti fanciulli, costretti, sia dalla mancanza del lavoro, sia dal numero tuttora crescente delle nostre popolazioni, sia dalla scemata virtù d'una terra, che pure nell'epoca della nostra grandezza era salutata col titolo di *alma parens*; e forse più che da queste cause, indotti da mendaci promesse e da facili illusioni, a cui per l'ordinario tengono dietro più facili disinganni, mentre emigravano all'America Meridionale, trovarono la tomba negli abissi del mare—Il disastro incolto alla Maria Pia fu pari a quello dell'Utopia.

Le regole che governano il contratto di trasporto delle merci ovvero delle persone; quali le regole comuni e quali le speciali; la figura giuridica del vettore, la sua responsabilità sia rispetto ai passeggeri, sia nei rapporti coi vettori successivi: tutto ciò fu oggetto di disputa da parte di alcuni fra i più chiari cultori del dritto commerciale, e massime di uno nel quale l'altezza della mente è superata soltanto dalla modestia; ma voi, rigettando il ricorso, confirmaste la sentenza che ritenne la responsabilità del vettore, col quale si era contrattato.

Coteste sciagure, che si rinnovano così di frequente, mi ridestano nell'animo pensieri e ricordi amarissimi. In quasi tutte le contrade del nostro pianeta uno spettacolo si offre allo sguardo di chiunque si faccia a visitarle. Quasi da per tutto è l'operaio italiano, che nelle vergini foreste dell'America; sotto la sferza dei soli tropicali; nei grandi opificii; nei cantieri; nei visceri delle montagne; nei pozzi delle miniere vive di lavoro e di stenti, è pago di scarsi salarii, dà prove di sobrietà esemplare; ma il suo lavoro non solo non reca alcuna utilità alla madre patria, ma forse ancora grandemente la danneggia. Egli lavora per accrescere l'agitazione e la potenza delle nazioni straniere; e sovente ne raccoglie, unico premio, odii implacabili e selvagge aggressioni. E mentre noi regaliamo all'Europa una metà della terra, che Dio aveva nascosta fra l'Atlantico ed il Pacifico, dei nostri operai, irretiti dalle arti di coloro che sogliono speculare sulle miserie del prossimo, tiranneggiati dai vettori, dei nostri operai emigranti a regioni, nelle quali non isventola la nostra bandiera, ben posso ripetere quei versi

*Sic vos non vobis vellera fertis oves  
Sic vos non vobis nidificatis aves.*

\* \*

Ed ora farò alquante considerazioni, le quali non solo strettamente si rannodano alla natura dell'ufficio, che noi esercitiamo nelle comunanze civili, ma ne sono altresì la ragione e l'essenza.

Ho sempre creduto che non vi siano funzioni più eccelse e più difficili di quelle, che si commettono al Magistrato. La libertà e lo stato delle persone; la proprietà e la famiglia; i più vitali interessi del Comune, della Provincia, dello Stato; i medesimi rapporti che passano tra le nazioni; tutto quello insomma che costituisce la sostanza dei sodalizzi umani, e ne rende salde le compagini, è messo sotto l'egida del Dritto; e l'applicazione e la custodia delle leggi, che lo attuano nel tempo e nello spazio, sono affidate all'ingegno ed alla rettitudine dell'ordine giudiziario. Il magistrato accompagna e protegge l'uomo dalla culla alla tomba, ed anche dopo la morte ne tutela la volontà e ne fa rispettare le libere disposizioni.

Ora in mezzo ai numerosi ostacoli che nel nostro cammino ci si parano innanzi, ed in mezzo alle frequenti amarezze che siamo costretti a patire, qual cosa mai ci sarebbe freno, incitamento e conforto, se una voce arcana non ci dicesse dal fondo degli animi, che il nostro non è un semplice mestiere diretto dall'interesse e governato dalle caduche ambizioni; ma che invece è un mobile sacerdozio ordinato ad agevolare il trionfo di quel dritto obiettivo, assoluto ed eterno, che è regola all'universo?

Che cosa è il Dritto secondo il concetto di quella, che sogliono chiamare la filosofia dell'avvenire? Il fondatore del socialismo scientifico nel suo libro intitolato *Il Capitale* scrive le parole seguenti—Il fenomeno economico è la base e la condizione di ogni altra manifestazione umana e sociale e quindi il Dritto e la morale non sono che fenomeni derivati dal fattore economico secondo le condizioni di ciascun popolo in ogni fase della storia ed in ogni contrada della terra.—

Adunque secondo questa teoria il Dritto e la morale non

hanno nulla di reale e di stabile. Sono fenomeni passeggeri e secondarii subordinati alla mutabilità dei fattori economici; e mille generazioni e le menti più vaste dell'umanità, che credettero eterno ed immutabile il dritto, eterna ed immutabile la legge del dovere, trattarono le ombre come cosa salda. Furono poveri illusi, che vissero nei secoli delle tenebre, e meritano appena il compatimento dei grandi, che la fortuna fece nascere nell'Età della luce.

Distrutta così l'obiettività e la perenne immanenza del dritto nella coscienza progressiva del genere umano; distrutto l'ordine morale, quale dovrà esser l'assetto definitivo delle società future, quali i principii che ne dovranno regolare i rapporti?

I profeti dell'avvenire, quantunque ne siano diverse le scuole ed assai spesso lottanti fra loro e sebbene il socialismo scientifico, forse spaventato dall'immane catastrofe che si minaccia dal comunismo e dagli anarchici, si sforzi d'insegnare che la distruzione del presente ordine sociale si dovrà conseguire col l'evoluzione e non già colla rivoluzione, i profeti dell'avvenire ci lasciano intravedere quale, a loro giudizio dovrebbe essere l'ordinamento sociale degli uomini, che verranno.

Dapprima la collettività dei beni, perchè la terra è retaggio di tutti; più tardi, come è programma degli esaltati, l'abolizione della famiglia, perchè l'amore di marito e di padre costringe al lavoro individuale, e genera il desiderio della proprietà privata, sostegno ai figliuoli ed alle mogli. Al vincolo conjugale sostituito il libero amore. Dei fanciulli che nasceranno da quei vaghi accoppiamenti si piglierà cura l'Ente collettivo; e mentre la madre fu sempre il simbolo più santo degli umani affetti, ai fanciulli dell'avvenire sarà tolto il conforto di conoscerla e di amarla.

E ciò non basta—Gli apostoli più fervidi di coteste dottrine vaticinano finanche che, rimutate al tutto le presenti malsane condizioni della natura umana; spenti gli appetiti e le ree passioni, dalle quali siamo ora tiranneggiati, spariranno i confini che dividono le nazioni; il nome di patria sarà cancellato dai vocabolari del mondo; questa ajuola della terra sarà tutta abitata da un popolo di fratelli affettuosi, e così all'umanità trasformata sorriderà quell'aurea età, che la fantasia dei popoli primitivi favoleggiò di essersi verificata nel secolo di Saturno.

Ma detronizzato Iddio; proscritti il dritto e la morale assoluti; le credenze religiose destinate a morire; repudiato il dogma dell'esistenza e dell'immortalità delle anime; e l'individuo sacrificato al corpo collettivo, mi sia lecito dimandare: La società dell'avvenire avrà essa un governo e quali ne saranno le norme direttive? Ed in qual forma la presente proprietà della minacciata borghesia diventerà di un tratto collettiva con tutti i mezzi di produzione? E l'energia individuale, a cui dobbiamo i più grandi miracoli delle scienze e delle arti, e che è stata finora la leva più potente degli umani progressi, dove troverà quegli stimoli e quelle spinte, che le fruttarono la signoria dell'universo e il dominio sulle forze latenti della natura? E mi sia lecito di dimandare altresì ai più temperati: Ma nell'ora del trionfo siete voi sicuri di poter mettere un argine alla bufera delle passioni irrompenti, e di prescrivere un limite ai volghi ubbriachi di tanta vittoria?

È mio costume di rispettare le oneste opinioni altrui diverse dalle mie; ma costume del pari di significare a viso aperto i miei convincimenti, e disdegno i silenzi compiacenti e le simulate adesioni.

Il concetto di un dritto universale ed obiettivo, dal quale le leggi degli uomini prendono la ragione e l'essenza, è stato gloria principale della nostra stirpe, perchè nessun altro popolo, come il nostro, fin dai giorni più remoti del mondo pagano ebbe la visione del dritto così manifesta. È stato il mezzo del quale ci siamo serviti per innalzare l'edificio della nostra unità nazionale; e sarà l'ancora della nostra salute, se non commetteremo il sacrilegio di repudiare quei principii, che i padri nostri ci tramandarono, e che furono vitale nutrimento dei più grandi intelletti della nostra penisola.

Nella relazione statistica, che due anni or sono ebbi l'onore di farvi, io presi a commentare le prime parole del Digesto per mostrare quale fosse l'idea del dritto, che prevaleva nell'antichissima sapienza italica. Ebbene mi sia ora permesso di ripigliare il filo di quelle grandi tradizioni; di ripigliarlo non più dai secoli lontani, ma da quelli che sono più prossimi al nostro. Per fare ciò non ho bisogno di uscire di questa Napoli diletta; nè credo che all'Eccellenze Vostre rincresca questo ritorno al medesimo concetto; perchè in tempi di predominante opportunismo, e mentre tutti lamentano la mancanza dei caratteri, e la voluttà dell'utile anteposta alla ragione dell'onesto, è ufficio specialmente del magistrato, ove gli si porga l'occasione, di richiamare le menti alla contemplazione di un dritto universale ed eterno, dal quale soltanto può discendere sugli animi nostri il verbo imperativo del dovere.

Ho detto che non avevo bisogno di uscire dal perimetro della nostra città. Tutte le volte che mi vinse desio di entrare nella chiesa dei Gerolomini, ho sempre provata una profonda commozione, e sempre ho sentita una voce, che dal fondo dell'animo mi diceva: Inginocchiati e prega. Colà, in un angolo remoto, un'umile pietra incastrata nel pavimento, e sopravi una breve iscrizione, coverchia una tomba quasi al tutto ignorata. Il popolo inconsapevole la calpesta, eppure in quell'urna le ossa che si salvarono dalla forza edace del tempo, or sono due secoli, furono la spoglia di uno degli ingegni più alti, che onorarono l'umanità. Intendo parlare dell'autore della *Scienza Nuova*.

In quel libro, che a Vincenzo Gioberti parve degno dell'immenso Oriente, Giovanbattista Vico, per istaurare il realismo Platonico e Cristiano, ebbe l'idea stupenda di risalire alle sue origini italiane. Fra i ruderi della lingua latina ricercò gli elementi della sapienza dei nostri lontanissimi antenati; e meditando sulle conservate tradizioni dei popoli, e massime su quelle delle genti pelasgiche; ed interpretando i miti che sotto il velame delle favole furono le prime storie degli umani consorzii, vide al sommo della piramide la Provvidenza divina, che veglia sugli innumeri mondi, i quali per l'immensità dello spazio viaggiano verso ignoti destini; vide che tutte le umanità vengono da Dio, da Dio son rette, a Dio ritornano; e mentre creò la filosofia della storia, e sublimò la filologia all'altezza della scienza del reale, ricongiunse il finito all'infinito, le leggi mutabili dell'uomo al Dritto universale ed immutabile, che è Dio stesso parlante ed operante nella storia del mondo: *mens agitat molem*; e dopo tanta e così faticosa orditura riuscì alla sentenza seguente: « La storia di tutti i popoli cammina sopra una storia ideale ed eterna ». E quando dal significato delle voci volle desumere la genesi divina del Dritto, ricordò che presso gli antichi *Ius*, il dritto, era abbreviativo di *Ious*, come *Ious* era abbreviativo di *Iupiter* Giove, Iddio.

E qui mi fermo, perchè con un magro riassunto temo di profanare quel libro immortale. Aggiungo solamente, che avendo più volte ripensato con quale degli eccelsi uomini avessi potuto comparare Giambattista Vico, non ho saputo pareggiarlo ad altri, che a Cristoforo Colombo. Colombo dal monastero della Rabida partì per la conquista di un nuovo mondo che il suo genio aveva divinato; Vico nel monastero di Vatolla concepì il disegno di una scienza nuova, donde molte generazioni di uomini trassero tanto tesoro di dottrine reposte. L'uno e l'altro, ardenti di fede nel trionfo finale del cristianesimo, nuove idee, nuova vita, e novelle energie trasfusero nei secoli che seguirono; e come è fato dei sommi, entrambo eguali nella gloria, non furono disuguali nella sventura.

Ai termini adunque delle dottrine, che i padri nostri per lungo ordine di secoli ci tramandarono, il Dritto e la morale non sono fenomeni mutabili subordinati alla mutabilità dei fattori economici; sono invece la legge sostanziale ed assoluta, che guida l'umanità attraverso la marea dei tempi; e che lentamente la condurrà a quel grado di perfezione, che l'è concesso di conseguire quaggiù. Per noi la legge del progresso continuo e graduale è legge fatale; e quelli che sembrano regressi, sono brevi ma necessarie fermate nel faticoso cammino. Per noi l'umanità si migliora a seconda che la sua coscienza giuridica si svolge e progredisce. Per noi l'uomo non è simile agli animali bruti, *quae natura fecit prona atque obedientia ventri*, ma è nato a formare l'angelica *Farfalla che vola alla giustizia senza schermi*. Per noi i miglioramenti dell'umanità sofferente si otterranno a misura, che i grandi concetti di carità e di fratellanza insegnati da Cristo trionferanno nelle leggi e nei costumi dei popoli; quando cioè il cristianesimo, purgato della vecchia labe di terrene ambizioni e di mondani appetiti, e ricondotto alla purezza delle sue origini, negli animi del maggior numero avrà cessato di essere ipocrisia, superstizione e menzogna. Per noi non sono il collettivismo, la demolizione del Dritto, la distruzione della famiglia, che daranno all'umanità ventura la prosperità e la calma; per noi invece è la sola vittoria della vera dottrina evangelica, che potrà conciliare il lavoro col capitale; la proprietà privata col benessere del maggior numero; l'ingenita disuguaglianza degli uomini coll'eguaglianza di tutti innanzi ai postulati del Dritto universale.

Pochi mesi or sono a Massimo d'Azeglio, ad Antonio Rosmini ed a Terenzio Mamiani le città native posero monumenti e lapidi ricordatrici della loro virtù. Essi furono continuatori infaticabili del pensiero latino. Essi insieme cogli altri sommi italiani della loro età opposero la forza cristiana del Dritto all'Europa del 1815, che ci schiacciava col dritto pagano della forza. Essi combatterono e vinsero. Oh! perchè la gioventù Italiana dovrebbe avere a disdegno di continuare quelle grandi tradizioni?

E non è forse la forza divina del Dritto e la progredita coscienza giuridica del genere umano, che in tutti i Congressi, ultimo

quello di Buda-Pest, all' Europa, irta di armi, grida: pace, pace, pace; che a comporre le controversie incitatrici alla guerra chiede la creazione degli arbitrati internazionali; che costringe i governi a fulminare la tratta dei neri; che leva un grido di protesta a favore dei cristiani dell'oriente; che vuole severamente puniti i duelli, ultima reliquia di barbari tempi e di vietati pregiudizii; che ha sciolto la proprietà immobiliare dai mille vincoli, che la tenevano inceppata, acciò ne sia facile il passaggio dalle mani dei dissipatori e degli inerti a quelle degli operosi e dei sobrii; che ispira i progetti di leggi tutelari del lavoro dei fanciulli e delle donne; e tutti quegli altri progetti, che nei Consigli dei Ministri e dei Corpi Legislativi si vengono da gran tempo maturando?

Ed a questo proposito è pregio dell'opera di ricordare le parole eloquenti dette in Lonigo dal ministro del Tesoro alle società venete di pubblico soccorso.

« Le dottrine, disse egli, religiose, economiche e sociali aspirano oggidì con mirabile gara a porre in cima ai problemi dello Stato la cura pietosa dei dolori materiali e morali del popolo. Un profondo sentimento di umana solidarietà; la coscienza e la responsabilità della ricchezza e della cultura verso la miseria e l'ignoranza, tutto aiuta e sospinge alla redenzione morale ed economica degli umili; di questi mestieri nel silenzio, di questi forti nel dolore, che sono tessuto ed anima delle nazioni. La formola classica dell'economia politica, che dà al lavoratore l'intera responsabilità della caduta e della sua risurrezione, è una formola eroica, che suppone gli operai ricchi o poderosamente ordinati come in Inghilterra. La formola collettivista esonera gli operai dalla fatica della previdenza. Tra queste due streme dottrine piglia posto oggidì la teoria mediana il cui tenore è che l'operaio deve aiutarsi per essere aiutato; in pari tempo è mestieri che i lavoratori siano meglio retribuiti; che siano sicuri o meno incerti delle loro fatiche, e confortati da più umane istituzioni. »

E quando l'Eccellentissimo Ministro dalla sfera delle astrazioni discese al campo della realtà e della pratica, ricordò il progetto di legge sugli infortunati del lavoro; i provvedimenti a favore delle cooperative del lavoro, e l'istituzione della cassa nazionale di assicurazione per gli inabili e per i vecchi operai, pronunziando quest'altre bellissime parole: « Qui nella sera della vita, quando i vecchi dovrebbero in pace preparare la mente ai casti pensieri della tomba, e vivere sereni sui propri risparmi e sugli aiuti degli anni operosi, qui non rimane che la carità incerta e disuguale, onde i lavoratori transitano rattristati negli ultimi giorni della loro esistenza attraverso questa valle di lacrime e di dolore. »

Ho voluto distendermi sopra la trattazione di questo tema innanzi ad ogni altro importantissimo, sì perchè il Dritto assoluto ed eterno, così come le menti italiche sempre lo concepirono, è la vera base stabile delle funzioni che l'ordine giudiziario esercita sulla terra; e sì perchè il collettivismo, il materialismo, l'opportunismo, che ne sono la negazione, mi sembrano disadatti a risolvere i gravi problemi, che oggi affaticano governanti e governati.

Che se a qualcuno col vocabolo, ora diversamente ribattezzato dalla moda, piacesse di chiamar *rettorica* le mie considerazioni, risponderai che questa *rettorica* dettata dal sentimento è sempre da preferire alla cinica aridità del cuore, e alla cessata poesia della vita.

\*\*\*

Ed ora, come è nostro costume, compio il mesto ufficio di ricordare i nomi dei cari che perdemmo. Essi appartennero alla classe elettissima degli avvocati, nella quale mi pregio di aver militato nei miei primi anni giovanili, e che in tutti i tempi ha dati apostoli alla scienza, martiri alla libertà della patria.

— Francesco Bax fu uno del bel numero di coloro, che in età giovanissima fecero il tirocinio della pratica forense innanzi alla Corte Suprema e vennero in fama, mentre a questo posto, donde io così povero di mente e di studi ardisco di parlare a voi, stavano maestri del Dritto ed educatori dei giovani Michele Agresti e Nicola Nicolini. Francesco Bax dotto delle discipline penali, avvocato fra i più rinomati, di maniere affabilissime, di squisita lealtà di carattere, sempre sereno, sempre sorridente; vissuto in tempi di gravi rivolgimenti politici, nei quali la cieca passione di parte suole talvolta addentare finanche gli indifferenti, fu uno di quei pochi a cui tocca la rara ventura di essere da tutti amati e stimati negli anni della vita, di essere da tutti sinceramente rimpianti nell'ora della morte.

— Demetrio Strigari ebbe la mente ricca di buoni studi nella doppia ragione penale e civile, ed in ispecie nelle materie feudali. Le sue discettazioni erano sobrie, lucide, ordinate come portava la forma sintetica del suo intelletto. Della parola usava, non abusava. Sdegnoso delle curve preferiva sempre la via dritta.

Le cavillazioni gli facevano dispetto, i sofismi non gli erano familiari. Pari alla mente ebbe la compostezza dei costumi, la tenacità dei propositi, la dignità del carattere. Nato nella prima Calabria, in uno di quei villaggi albanesi, agli abitanti dei quali il culto della libertà fu sempre religione domestica; educato in quel Collegio Italo-Greco, donde nei tempi più procellosi della nostra vita politica uscì sempre una falange di giovani di animo e di pensiero vigorosissimi, mostrò col suo esempio, che le leggi dell'atavismo sono difficilmente mutabili. Uscito appena di adolescenza si iscrisse alla Giovane Italia allorchè per antichi e per recenti disinganni sembrava, che libertà e Principato fossero inconciliabili fra loro; ma quando per volontà di popolo e per immutata virtù di Principi sorse fra noi l'alba dei nuovi tempi, egli fu sempre devotissimo ai nostri attuali ordinamenti politici; perchè non sono le forme; è la sola virtù degli uomini che crea la prosperità e la grandezza delle nazioni.

— Non so metter fine a questi cenni necrologici senza risovvenirmi di un uomo, che fu una delle glorie maggiori del nostro Ateneo. È la gratitudine di discepolo che in quest'ora solenne m'induce ad onorarne il nome. Egli non fece parte nè della classe degli avvocati, nè di quella dei magistrati; ma dalla sua scuola durata per oltre a mezzo secolo uscirono magistrati, avvocati, scienziati ed uomini politici eminenti.

Di Luigi Palmieri rimarranno, memoria imperitura, quel simografo e quell'osservatorio, donde egli soleva spiare le frequenti convulsioni dell'unico vulcano, che ancora sopravvive ai tanti, che fin dalle epoche preistoriche orribilmente ruggivano e fiammeggiavano in questo paradiso della terra, a cui i popoli antichissimi posero il nome di campi flegrei.

Negli anni 1845 e 1846 io ebbi l'onore di essere uno di quella numerosa legione di giovani, che egli con zelo infaticabile e col l'affetto di padre educava al culto della filosofia e della fisica. Oh come il ricordo quegli anni! Erano gli anni delle gare scientifiche e letterarie, dei segreti ma santi entusiasmi, della speranza in un'avvenire migliore. Fino a pochi mesi prima della morte tutte le volte che in lui mi avvenivo, e coll'usata riverenza gli stringevo la mano egli si piaceva di ricordarmi quegli anni; ed a quei ricordi mi sembrava che le rose della giovinezza tornassero a rifiorirgli sulle guance. Dopo tanto volgere di tempo e di umani casi non mi è mai uscito di mente, che egli continuatore della filosofia di Pasquale Galluppi, allorchè ci ragionava di Dio, del mondo, dell'uomo, dell'immortalità delle anime, solea terminare le sue eloquenti lezioni ripetendo i versi di Giuseppe Borghi:

*E disse all'uom ritornami  
Quando di man gli uscì.*

E noi, fidenti nei destini dell'umanità, di applausi unanimi covrivamo quelle sue parole; eppure poco dopo quella medesima gioventù seppe soffrire, combattere, morire per l'indipendenza, per la libertà, per l'unità dell'Italia. Di moltissime persone rimarranno obliati gli avelli, ma Luigi Palmieri sarà certamente ricordato dai venturi.

— Alla vigilia di questa mia relazione una nuova funesta ha contristato tutti gli ordini della nostra cittadinanza. Guglielmo Sanfelice, angelo di carità e di pace, è ritornato al cielo nativo. Di lui ben posso ripetere le parole di Alessandro Manzoni: « La sua vita è come un ruscello, che spiccato limpido dalla roccia, senza ristagnare nè intorbidarsi mai in un lungo corso per diversi terreni, va limpido a gittarsi nel fiume. » Sacerdote secondo il vangelo egli ebbe sempre come norma della vita quel precetto sublime: Date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio ciò che a Dio appartiene. Ed oggi, innanzi a quella bara, il cordoglio di tutto un popolo è prova eloquente che nei disegni della Provvidenza nacquer gemelle la vera libertà e la vera religione (1).

(1) Al pubblico lutto per la morte del Cardinale Sanfelice tutta la magistratura di Napoli, specialmente la Corte di Cassazione ha presa una parte vivissima non solo perchè il Sanfelice fu Angelo di carità e di pace, ma ancora per un'altra ragione. Egli fu studioso del diritto e pubblicò un'opera intorno al Diritto Ecclesiastico tenuta in molto pregio dai cultori delle scienze giuridiche. Oltre a ciò i suoi maggiori alla toga, che noi vestiamo, crebbero sovente lustro e decoro. Basterà nominare Gianfrancesco Sanfelice che mancò ai vivi nel 1648, carico di onori e di gloria e rimpianto da tutti i suoi concittadini, come narra il Giustiniani. A lui toccò una onorificenza piuttosto singolare che rara. Il famoso Francesco Merlino, presidente del Sacro Regio Consiglio, ordinò, che dell'opera dottissima del Sanfelice intitolata: « *Decisiones supremorum Tribunalium Regni Neapolitani* » una copia stesse sempre in ciascuna Ruota di quel Tribunale Supremo, sia per glorificarne l'autore, sia per consultarla nei casi difficili; sicchè anche per questo riguardo il dolore provato dalla Corte di Cassazione è quasi cordoglio domestico, e la commemorazione dell'insigne porporato nella pubblica adunanza del 4 gennaio è parsa dovere di affinità scientifica.

L'anno tramontato di poco ci cagionò uno di quegli atroci dolori, coi quali talvolta sogliono essere provate le nazioni, affinché nel crogiuolo della sventura si ritemperino e si migliorino.

Colà nel continente africano, dove i nostri avi Romani lasciarono tracce incancellabili della loro volontà pertinace, i nostri fratelli, quantunque avversati dalla fortuna, mostrarono all'Europa ammirata

*Che l'antico valore  
Negli Italici cor non è ancor morto.*

Una sentenza domina tutta quanta la nostra razza: *facere et pati fortia Romanum est*: e quei nostri fratelli romanamente combatterono, romanamente morirono. Nelle gole di monti inesplorati caddero schiacciati dal numero; ma caddero col ferro nel pugno, colla fede nel cuore, coi nomi del Re e dell'Italia sulle labbra. Negli umili sepolcri, che ora le raccolgono, quelle ossa fremeranno sempre amore della patria lontana; e come dai sacrificio delle Termopoli i Greci nei pubblici perigli solevano attingere costanza e coraggio; così forse i nostri nepoti da quelle tombe, da quelle ossa prenderanno gli auspicci.

Ma un faustissimo avvenimento valse non poco a disacerbarci la ferita immeritata.

Sulle brune montagne, che sovrastano alle Bocche del Cattaro, come in altra età sui monti della Savoia, vive da gran tempo una stirpe di forti, gli anni della quale si contano cogli anni delle vinte battaglie, dei rischi audacemente affrontati, felicemente superati; e forse aspetta anche essa l'apparire della sua stella.

La gentile Principessa del Montenegro, per le cui vene scorre il sangue di cento eroi, era degna di entrare nella casa di quei magnanimi, le cui spoglie dormono il sonno della morte nei sepolcri di Altacomba e di Superga, e sotto la volta del Panteon, che Agrippa consacrò ai Numi tutelari della patria. Ed io confido, che il nobile connubio non imposto dalla gelida ragione di stato; ma ispirato dalla mutua simpatia, santificato dalla doppia tede della religione e dell'amore, sarà fecondo d'una prole che nei perigli della patria saprà emulare le gesta dei vincitori di San Martino e di Grahovo; come son certo che, auspicci gli augusti Sovrani d'Italia, sarà esempio imitabile di costanti virtù domestiche e di virili propositi ai giovani, alle spose, alle madri italiane.

Con questi augurii, con questa fede, Eccellentissimo Presidente, il Pubblico Ministero nel nome Augusto del Re vi dimanda che dichiariate aperto il nuovo anno giuridico.

**1896**  
**PROSPETTO STATISTICO**

|   |     |      |      |
|---|-----|------|------|
| Ricorsi a carico . . . . .  | N.° | 925  |      |
| Sopravvenuti nell'anno . . . . .                                    | »   | 780  |      |
|   | N.° | 1705 | 1705 |
| <b>ESITO DEI RICORSI</b>  |     |      |      |
| esauriti con rinvio per competenza speciale alla                    |     |      |      |
| Cassazione di Roma . . . . .  | N.° | 16   |      |
| per recesso . . . . .   | »   | 146  |      |
| con dichiarazione d'inammissibilità . . . . .                       | »   | 12   |      |
| con cassazione intera o parziale della sentenza impugnata . . . . . | »   | 153  |      |
| cassazione con rinvio . . . . .                                     | N.° | 153  |      |
| senza rinvio . . . . .  | »   | »    |      |
| con rigetto . . . . .   | »   | 276  |      |
|   | N.° | 603  |      |
| Ricorsi pendenti alla fine del 1896 . . . . .                       | »   |      | 1102 |
| Numero dei controricorsi presentati . . . . .                       | »   | 110  |      |

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze, dal giorno in cui la causa passò in istato di decisione.

|                           |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| entro 8 giorni . . . . .  | N.° | 7   |
| entro 15 giorni . . . . . | »   | 66  |
| entro 20 giorni . . . . . | »   | 77  |
| entro un mese . . . . .   | »   | 181 |
| dopo un mese . . . . .    | »   | 110 |
|                           | N.° | 441 |

Durata delle cause in Cassazione dalla data del ricorso a quella della sentenza.

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| non oltre 3 mesi . . . . .     | N.° | 21  |
| da più di 3 a 6 mesi . . . . . | »   | 106 |
| da 6 ad un anno . . . . .      | »   | 241 |
| da 1 a 2 anni . . . . .        | »   | 58  |
| da 2 a 3 anni . . . . .        | »   | 12  |
| oltre 3 anni . . . . .         | »   | 3   |
|                                | N.° | 441 |

**COMMISSIONE**

DEL

gratuito patrocinio presso la Corte di Cassazione

DI NAPOLI

**Anno 1896**

| DOMANDE PENDENTI AL 31 DICEMBRE 1895 | SOPRAVVENUTE NEL 1896 | ESITO DELLE DOMANDE  |            |                           |        | RIMASTE PENDENTI AL 31 DICEMBRE 1896 | NUMERO delle persone |            |                      |                           |   |    |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|---|----|
|                                      |                       | RITIRATE DALLE PARTI |            | Non ammesse               |        |                                      | Non ammesse          |            | NUMERO DELLE TORNATE |                           |   |    |
| TOTALE                               |                       | AMMESSE              | PER MERITO | PER NON PROVATA INDIGENZA | TOTALE |                                      | AMMESSE              | PER MERITO |                      | PER NON PROVATA INDIGENZA |   |    |
| »                                    | 153                   | 153                  | 8          | 62                        | 70     | »                                    | 140                  | 13         | 69                   | 85                        | » | 21 |

**Giurisprudenza Civile**

**2 CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI**

P. P. Ciampa—Est. Passarelli

Udienza 9 dicembre 1896

Conservatorio del Carminiello

(avv. de Roberto)

c. Tortora (avv. de Filippis)

*In grado d'appello possono dedursi eccezioni sull'ammissibilità delle domande non dedotte in prima istanza.*

La Corte ha considerato:

Che la eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa dei signori Contaldo oralmente nella pubblica discussione della presente causa nonostante il difetto di un analogo contro ricorso non potrebbe essere per questo non discussa imperocchè da una parte essa potrebbe reputarsi di versare su materia che la Corte di ufficio avrebbe potuto investigare trattandosi di vedere se il ricorrente aveva la capacità giuridica di proporre il ricorso, e dall'altra è di così agevole indagine che basta svolgere gli atti del processo o consultare la legge per risolverla.

Però essa nel merito non potrebbe essere accolta perchè non fondata nella legge

in quanto che l'ultimo n.° dell'art. 36 della legge del 17 luglio 1890, sulle istituzioni di pubblica beneficenza non richiede punto una speciale autorizzazione della Giunta Provinciale amministrativa perchè un istituto di Beneficenza possa produrre il ricorso per cassazione di una sentenza che toccasse i suoi interessi ancorchè avesse avuta tale autorizzazione per stare in giudizio per la causa sulla quale la sentenza venne profferita.

Or se per regola generale le prescrizioni restrittive e limitative del diritto dei cittadini e degli enti morali riconosciuti non vogliono estendersi oltre i casi dalla legge stessa determinati (art. 4 disp. gen. Cod. civ.), se i gravami avverso le sentenze